

**COMPAGNIA****LIMITI DI INDENNIZZO 2025**

ALLIANZ

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia. Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto e verranno applicati all'intero indennizzo.

L'Impresa in presenza di danni causati da:

- a) gelo/brina, siccità, alluvione, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo e colpo di sole, ondata di calore non indennizzerà un importo superiore al 40% del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia;
- b) eccesso di pioggia, non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia;
- c) grandine e vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, olive, tabacco, tabacco Kentucky, produzioni orticole come da Allegato 1 del PGRA, non indennizzerà un importo superiore al 80% del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia;
- d) grandine e vento forte limitatamente al prodotto ciliegie, colture da seme e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) non indennizzerà un importo superiore al 70% del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia.
- e) In caso di franchigia scalare 20 – 0 non verrà indennizzato un importo superiore al 80% del valore risarcibile per la frutta e per l'uva da vino. In caso di franchigia scalare 20 -5 non verrà indennizzato un importo superiore al 85% del valore risarcibile per Mais Oleaginose Cereali e Riso;

I limiti di indennizzo per avversità assicurata sopra indicati si applicano qualora il prodotto assicurato sia stato esclusivamente danneggiato in forma singola o fra loro combinata da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) c) d) e). In caso di danni combinati tra una o più delle avversità indicate all'interno delle lettere a), b) c) d) e) con altre avversità assicurate, il limite di indennizzo viene applicato solo qualora l'incidenza delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) c) d) e) sia prevalente. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) c) d) e) siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.

ASSICURATRICE MILANESE	<p>In nessun caso la Società pagherà per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 40% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.</p> <p>In presenza di danni dovuti esclusivamente dalle avversità grandine o vento forte il limite sarà elevato al 80% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.</p> <p>In presenza di danni combinati tra grandine e/o vento con altre avversità verrà applicato un limite del 40%.</p> <p>In presenza di danni da eccesso di pioggia sul prodotto ciliegie in nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 40% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.</p>
BENE	<p>Per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinate tra loro: <b>limite 30%</b> per i gruppi di prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia, Riso, e Vivai</p> <p>Per i danni combinati tra Grandine e/o Vento Forte e le altre avversità (Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>limite 50%</b> per tutti i gruppi di prodotto se le avversità diverse da Grandine e/o Vento Forte sono prevalenti</li> <li>• <b>limite 70%</b> per tutti i gruppi di prodotto se le avversità Grandine e/o Vento Forte sono prevalenti</li> <li>• <b>Limite 80%</b> per tutti i gruppi di prodotto per i danni da Grandine e/o Vento Forte singoli o associati tra loro.</li> </ul>
GENERALI - CATTOLICA	<p>1) Per i gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia e Riso <b>assicurati con una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali</b> sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30%</b> per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;</li> <li>• <b>40%</b> per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;</li> <li>• <b>50%</b> per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;</li> <li>• <b>80%</b> per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.</li> </ul> <p>2) Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente e per le combinazioni <b>senza le Avversità catastrofali</b> sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50%</b> per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di</li> </ul>

	<p>Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>60%</b> per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;</li> <li>• <b>70%</b> per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;</li> <li>• <b>80%</b> per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.</li> </ul>
GRANDINE SVIZZERA	<p>Per le avversità Eccesso di Pioggia ed Eccesso di neve, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 50% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.</p> <p>Per le avversità Grandine e Vento forte in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 80% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.</p> <p>Limitatamente al prodotto tabacco, per l'avversità Grandine, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti l'importo superiore al 70% del valore assicurato iniziale, per singola partita, al netto della franchigia. Per l'avversità vento forte detto limite viene ridotto al 30%.</p> <p>Nel caso di eventi combinati con limiti d'indennizzo differenti, verrà applicato il limite d'indennizzo del danno prevalente.</p>
GROUPAMA	<p><b>GRANDINE:</b> Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, orticole da seme, mais da seme, prodotti vivaistici, lenticchie, piante aromatiche e piante officinali, favino, pisello per qualsiasi destinazione, tabacco, tabacco Kentucky e per tutte le altre colture erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita, al netto della franchigia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Limitatamente alle noci e melograno per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.</li> <li>. Limitatamente alle ciliegie per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.</li> <li>. Limitatamente al mandorlo ed al nocciolo per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.</li> <li>. Limitatamente alla canapa per qualsiasi destinazione, per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.</li> </ul> <p><b>ALTRE AVVERSITA':</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Prodotti arborei e vivai, frutta, uva da vino, uva da tavola: per i</li> </ul>

danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Prodotti arborei e vivai frutta, uva da vino, uva da tavola: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del:

- 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia per prodotti arborei e vivai, frutta, uva da vino, uva da tavola del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia;

- 50% del valore della produzione in garanzia per partita, per prodotti ciliegie, nocciole, noci, mandorlo e melograno.

Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente ai prodotti mais da granella, mais da insilaggio, mais da biomassa per i danni causati esclusivamente dall'avversità grandine si applicherà un limite di indennizzo del 80% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.

. Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti: per i danni causati da, vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra

	<p>avversità, si applicherà un limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia</p> <p>. Tabacco e canapa per qualsiasi destinazione: Per i danni causati da eccesso di neve, vento caldo, vento forte, eccesso di pioggia sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita.</p> <p>Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista, per tutte le tipologie di colture, l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.</p> <p>Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia</p>
<p>ITAS</p>	<p><b>POLIZZE M2 E M3, Polizze sulle rese avversità di frequenza e/o accessorie</b></p> <p><b>Danni da sola Grandine:</b></p> <p>Tabacco: 70%</p> <p>Vivai (tutti i tipi) - piante madri di viti portainnesti – nesti di viti: 70%</p> <p>Pioppi a dimora 20%</p> <p>colture ortive da seme 50%</p> <p>Uva da vino: nessun limite</p> <p>Altri prodotti: 80%</p> <p><b>1. Danni da Vento Forte in forma singola</b></p> <p>colture ortive da seme 50%</p> <p>Altri prodotti: 70%</p> <p><b>2. Danni da altre avversità in forma singola o combinata tra di loro:</b></p> <p>Tutti i prodotti: 50%</p> <p><b>3. Combinazione di altre avversità in combinazione con Grandine o Vento Forte:</b></p> <p>Tutti i prodotti: 50%</p> <p><b>4. Combinazione di danni da Grandine e Vento Forte:</b></p> <p>Altri prodotti: 70%</p> <p>Colture ortive da seme 50%</p> <p><b>POLIZZA M6, Polizza sulle rese avversità catastrofali e di frequenza</b></p> <p><b>LIMITE DI INDENNIZZO</b></p>

	<p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più eventi garantiti, importo superiore al:</p> <p><b>80%</b> per le avversità Grandine e Vento Forte in forma singola o combinati tra loro</p> <p><b>50%</b> per le altre avversità in forma singola o combinati tra loro;</p> <p><b>50%</b> per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte con un'altra avversità</p> <p><b>POLIZZA M9, Polizza sulle rese avversità catastrofali di frequenza e accessorie</b></p> <p><b>LIMITE DI INDENNIZZO</b></p> <p>In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti un importo superiore al <b>50%</b> delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.</p>
REALE MUTUA - ITALIANA	<p><b>In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti l'importo superiore a quanto sotto riportato.</b></p> <p><b>AVVERSITÀ GRANDINE IN FORMA SINGOLA</b></p> <p><b>Per l'avversità grandine non combinata con altri eventi assicurati:</b></p> <p>80% in caso prestazione di tale garanzia a franchigia 10%</p> <p>75% in caso prestazione di tale garanzia a franchigia 15%</p> <p>70% in caso prestazione di tale garanzia a franchigia 20%</p> <p>60% in caso prestazione di tale garanzia a franchigia 30%</p> <p><b>da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia. In ogni caso la Società non pagherà per l'evento grandine un importo superiore al 90% del danno AL LORDO di franchigia.</b></p> <p><b>ALTRE AVVERSITÀ DIVERSE DA GRANDINE IN FORMA SINGOLA O COMBINATA TRA LORO</b></p> <p>Per le altre avversità atmosferiche in forma singola o combinata, per tutti i prodotti, il limite di indennizzo sul valore assicurato è pari al 50% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.</p> <p><b>COMBINAZIONE DI ALTRE AVVERSITÀ (IN FORMA SINGOLA O COMBINATA) E GRANDINE</b></p> <p>Qualora si verificano danni combinati da Grandine e qualsiasi altra avversità assicurata per tutti i prodotti, il limite di indennizzo sul valore assicurato è pari al 50% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.</p>

REVO	<p>In nessun caso REVO pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% per le avversità accessorie, catastrofali, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata, delle somme assicurate per Partita al netto della Franchigia contrattuale;</li> <li>- 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio e colture porta seme delle somme assicurate per Partita al netto della Franchigia contrattuale.</li> </ul> <p>In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte, ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e colture porta seme, detti limiti non saranno applicati.</p> <p>In caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da Grandine e/o Vento Forte il limite del risarcimento sarà applicato al danno complessivo.</p>
SACE BT	<p>In nessun caso la Società pagherà per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 40% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale, fatta eccezione per il prodotto Uva da Vino il cui limite indennizzo per dette calamita è elevato al 50%.</p> <p>In presenza di danni dovuti esclusivamente dalle avversità Grandine o Vento forte il limite sarà elevato al 80% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.</p> <p>In presenza di danni combinati tra Grandine e/o Vento forte con altre avversità, dove Grandine e/o Vento forte sono prevalenti verrà applicato un limite del 60%, ad eccezione del prodotto ciliegie al verificarsi del danno combinato tra Eccesso di pioggia con Grandine e/o Vento forte dove questi ultimi sono prevalenti, il limite è elevato al 50%.</p>

UNIPOL	Garanzie	Specie	Limite Indennizzo
	<i>Grandine</i>	Tabacco e tabacco Kentucky	70%
		Pioppi, vivai di piante da frutto e di olivo, vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di nesti di vite, pioppi	70%
		Colza, cucurbitacee, girasole, pomodori da Industria (Concentrati/ Pelati/Pomodorini) o da Tavola, soia.	70%
		Frutta	70%
		Tutti gli altri prodotti	70%
	<i>Vento Forte <u>singolo o combinato con Grandine</u></i>	Cereali, ciliegie, colza, girasole, mais, mandorle, nettarine precoci e tardive, nocciole, noci, olive, patate, pioppi, pomodori da Industria (Concentrati/Pelati/Pomodorini) o da Tavola, tabacco e tabacco Kentucky, vivai di: piante da frutto e di olivo, vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di nesti di vite, pioppi	70%
		Orticole da seme, pere precoci e tardive, susine precoci e tardive.	70%
		Tutti gli altri prodotti	70%
	Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento Caldo, sia in forma singola che combinata tra di loro	Tutti i prodotti	50%
	<i>Gelo/Brina <u>singolo o combinato con qualsiasi altro evento</u></i>	Frutta, uva	50%
		Tutti i restanti prodotti	60%
	<i>Siccità <u>singolo o combinato con qualsiasi altro evento</u></i>	Tutti i prodotti Erbacei + Uva	50%
		Tutti i restanti prodotti	60%
VH ITALIA ASSICURAZIONI	<p>Convenzione STANDARD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grandine in forma singola limite 80%</li> <li>• Vento forte in forma singola e/o associata a grandine limite 70%</li> <li>• Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola e/o associata anche a grandine e/o vento forte il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della somma assicurata</li> </ul> <p>Convenzione SECUFARM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grandine in forma singola, limite 80%</li> <li>• Vento forte in forma singola e/o associata a grandine limite 70%.</li> </ul>		

VITTORIA	<p>I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e/o Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono pari al:  70% per tutti i prodotti vivai, tabacco e cucurbitacee;  80 % per tutti gli altri prodotti.</p> <p>I limiti di indennizzo per le tutte le altre avversità, non richiamate in precedenza, in forma singola o combinata tra esse sono pari al:  50% per tutti i prodotti.</p> <p>In caso di danni combinati grandine e/o vento forte con altre avversità, il limite di indennizzo applicato sarà pari al:  50% per tutti i prodotti.</p>
ZURICH	<p>Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo per le avversità <b>Grandine e Vento Forte</b>, in forma singola o combinata tra di loro:  <b>80%</b> per tutti i prodotti  <b>75% per tutti i Prodotti vivai.</b></p> <p>I limiti di indennizzo per le “avversità catastrofali”, in forma singola o combinata tra esse o con qualsiasi altra avversità, sono pari al <b>50%</b> per tutti i Prodotti</p>